



**Direzione Regionale** Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca

## **Decreto del Presidente**

**N. T00191 del 03/10/2016**

**Proposta n. 13899 del 22/09/2016**

**Oggetto:**

Legge Regionale n. 17/95, articolo 35. Stagione venatoria 2016/2017 divieto dell'esercizio venatorio nei territori dei Comuni di Amatrice e Accumoli in provincia di Rieti.

**Oggetto:** Legge Regionale n. 17/95, articolo 35. Stagione venatoria 2016/2017 divieto dell'esercizio venatorio nei territori dei Comuni di Amatrice e Accumoli in provincia di Rieti.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'articolo 19;

**VISTA** la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'articolo 35;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

**VISTO** il proprio Decreto n. T00128 del 15 giugno 2016 concernente: "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2016/2017";

**VISTA** nota n. 0017632 del 21 settembre 2016 della Prefettura di Rieti, Area 1 – Ordine e sicurezza pubblica; protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico con la quale è stata evidenziata l'opportunità di vietare l'attività venatoria nei territori dei Comuni di Amatrice e Accumoli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 in quanto le Forze di Polizia hanno riscontrato che tale attività interferisce in modo evidente con le modalità di organizzazione e gestione dell'emergenza. Infatti, viene evidenziato che:

- “l’esercizio della caccia nelle aree limitrofe agli insediamenti allestiti per il ricovero delle popolazioni terremotate, appare incompatibile con lo svolgimento della vita quotidiana, già tanto difficile per quelle popolazioni oltremodo provate dai recenti eventi calamitosi; inoltre l’attività venatoria potrebbe interferire con le operazioni di soccorso e di vigilanza, in particolare con l’impiego di assetti UAV (droni), utilizzati per il controllo aereo delle citate zone.”
- “il potenziale pericolo sia per coloro che sono impegnati nelle attività legate all’emergenza, sia per i cacciatori stessi derivante dalla presenza di persone armate in aree vulnerabili, comunque a ridosso delle zone rosse costantemente presidiate e controllate dalle Forze dell’Ordine e dall’Esercito.”;

**RITENUTO**, in via cautelativa e a tutela del potenziale pericolo rappresentato dalla Prefettura di Rieti con la sopracitata nota n. 0017632 del 21 settembre 2016 di vietare per la stagione venatoria 2016/2017, ai sensi dell’articolo 35, comma 1 della Legge Regionale n. 17/1995, l’esercizio venatorio nell’intero territorio dei Comuni di Amatrice ed Accumoli ricadenti nell’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) denominato RI1, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

### **DECRETA**

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. è vietato l’esercizio venatorio per la stagione 2016/2017, ai sensi dell’articolo 35, comma 1 della Legge Regionale n. 17/1995, nell’intero territorio dei Comuni di Amatrice ed Accumoli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ricadenti nell’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) denominato RI1.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni e alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Attività Istituzionali l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti